

Seduta del
4 giugno 2020



Publicato in data 30 giugno 2020

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 4 GIUGNO 2020**

DIREZIONE I

12.4) REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE

.....OMISSIS.....

ESPRIME

parere favorevole sul testo del Regolamento in materia di Corsi di Formazione così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Norme di carattere generale
- Art. 3 - Istituzione e Attivazione
- Art. 4 - Statuto
- Art. 5 - Organi di gestione
- Art. 6 - Requisiti di accesso
- Art. 7 – Iscrizione, frequenza e attestazione
- Art. 8 - Docenti del Corso di Formazione
- Art. 9 - Esoneri
- Art. 10 - Rendicontazione dei risultati
- Art. 11 - Riattivazione del Corso di Formazione
- Art. 12 - Risorse finanziarie
- Art. 13 - Procedure contabili
- Art. 14 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1.L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" promuove attività formative che favoriscono lo sviluppo di competenze specifiche e di capacità applicative finalizzate all'aggiornamento culturale degli adulti, alla formazione permanente e ricorrente anche attraverso l'istituzione di Corsi di Formazione.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione, attivazione e gestione economico finanziaria dei Corsi di Formazione, nonché le regole e le procedure di ammissione, frequenza e rilascio dell'attestazione.

Art. 2 - Norme di carattere generale

1. I Corsi di Formazione afferiscono ai Dipartimenti, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, e dall'art. 1 comma 3 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

Seduta del
4 giugno 2020



2. I Corsi di Formazione hanno durata inferiore all'anno.
3. Il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), se previsti, non può superare il numero di 15 per l'intero corso. Ogni credito equivale a 25 ore di lavoro, di cui almeno il 50%, riservate allo studio personale salvo nel caso in cui siano previste attività formative a contenuto pratico.
4. I Corsi di Formazione possono essere proposti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.
5. I Corsi di Formazione possono essere erogati in modalità frontale, a distanza o mista, nonché in lingua diversa dall'italiano. La prova finale, ove prevista, è sempre svolta in presenza.

Art. 3 - Istituzione e Attivazione

1. La proposta di istituzione del Corso di Formazione è deliberata dal Dipartimento; per la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera la Giunta di Facoltà, per la Scuola IaD delibera il Collegio didattico-scientifico. Nel caso in cui alla realizzazione di un Corso di Formazione concorrano più Dipartimenti, gli stessi individuano il Dipartimento di riferimento.
2. In fase di deliberazione è approvato lo Statuto del Corso di Formazione, il piano economico con l'indicazione delle risorse finanziarie e della loro ripartizione, la proposta di collaborazione tramite lettera di intenti nel caso di corsi di formazione in convenzione.
3. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Corso di Formazione sono svolte dal Dipartimento di riferimento. In nessun caso tali attività o la gestione e il controllo della carriera degli iscritti possono essere svolte da soggetti esterni all'Ateneo.
4. La delibera, corredata dei documenti di cui al comma 1, è trasmessa all'ufficio competente della Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti dell'Amministrazione Generale.
La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
Il Corso di formazione è istituito e attivato con Decreto del Rettore.
5. L'attivazione del Corso di Formazione è perfezionata con la pubblicazione del bando, dal Direttore del Dipartimento, secondo lo schema tipo redatto dall'ufficio competente e trasmesso allo stesso ufficio per la pubblicazione sul sito web di Ateneo.
6. Se un Corso di Formazione non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione, il decreto di istituzione perde efficacia e la richiesta deve essere rinnovata.

Art. 4 - Statuto

1. Lo Statuto del Corso di Formazione, redatto secondo lo schema-tipo predisposto dall'ufficio competente deve indicare:
 - Dipartimento di riferimento
 - Denominazione del Corso
 - Lingua di erogazione
 - Modalità di erogazione
 - Eventuali collaborazioni in convenzione con altri enti o università

Seduta del
4 giugno 2020



- Obiettivi formativi
- Requisiti di ammissione
- Numero minimo degli iscritti senza il quale il Corso non viene attivato
- Eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione
- Eventuale ammissione di frequentanti, in possesso dei requisiti di accesso, a singole attività formative e relative forme di contribuzione e di attestazione
- Eventuale ammissione di uditori
- Durata
- Attività formative e loro articolazione (insegnamenti, esercitazioni, laboratori, tirocini, stage, ore di lezione, Settori Scientifico Disciplinari) con l'indicazione, se previsto del numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) comunque non superiori a 15 per l'intero corso
- Disposizioni sugli obblighi di frequenza
- Modalità di svolgimento delle eventuali prove di verifica intermedie e della prova finale
- Ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti ed eventuale rateizzazione
- Attestato di frequenza
- Organi di gestione
- Sede amministrativa
- Sede delle attività didattiche

Art. 5 - Organi di gestione

1. Sono organi del Corso di Formazione il Coordinatore e il Consiglio di Corso.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità dell'attività didattica impartita, sovrintende al funzionamento del Corso di Formazione, ne coordina le attività e cura i rapporti esterni. Convoca e presiede il Consiglio di Corso.
3. Il Coordinatore è nominato dal Dipartimento di riferimento tra i docenti di ruolo dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di Corso è costituito dai docenti di ruolo dell'Ateneo, che siano titolari di attività di insegnamento previste dallo Statuto, in numero non inferiore a 2 oltre il Coordinatore che lo presiede.
5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Corso, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.
Possono far parte del Consiglio di Corso, senza diritto di voto, non più di 1 rappresentante degli enti con i quali sia stipulata una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Formazione.
6. Il Consiglio di Corso ha compiti di indirizzo generale, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e propone al Dipartimento la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere al Corso di Formazione i candidati in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero ritenuto idoneo. Lo Statuto

Seduta del

4 giugno 2020



stabilisce il titolo di accesso ed eventuali ulteriori requisiti necessari all'ammissione.

Art. 7 – Iscrizione, frequenza e attestazione

1. I candidati ammessi alla frequenza devono, attraverso il portale di Ateneo (Delphi), procedere all'iscrizione secondo le modalità definite nel bando e provvedere al versamento della quota di iscrizione.
2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato, l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate nel bando.
3. Lo Statuto del Corso di Formazione regola gli obblighi di frequenza, comunque non inferiore al 70% per cento delle attività didattiche previste; la frequenza inferiore a tale soglia non dà diritto al rilascio dell'attestato finale.
4. A conclusione del Corso di Formazione, assolti gli obblighi didattico amministrativi e superata la prova finale, obbligatoria nel caso di acquisizione di CFU, viene rilasciato un attestato di frequenza a firma del Coordinatore.
5. Se previsto dallo Statuto, alla frequenza del Corso di Formazione o dei singoli moduli possono essere ammessi uditori, non in possesso del titolo di accesso, per i quali è possibile prevedere una contribuzione ridotta. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti, ricevono un certificato di frequenza in qualità di uditore.

Art. 8 - Docenti del Corso di Formazione

1. I docenti del Corso di Formazione sono nominati dal Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo. Gli incarichi sono attribuiti secondo le modalità disciplinate nel Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Art. 9 - Esoneri

1. Per i candidati con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è previsto l'esonero parziale dal contributo di iscrizione nella misura del 50%. L'invalidità è dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente da presentare alla Segreteria Tecnica della Commissione per l'inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS).

Art. 10 - Rendicontazione dei risultati

1. A conclusione del percorso didattico, ai fini della valutazione del Corso di Formazione e della sua eventuale riattivazione, il Coordinatore deve presentare al Dipartimento una relazione sull'attività svolta comprendente il consuntivo delle attività scientifiche e didattiche, la valutazione da parte degli iscritti, i risultati conseguiti e la rendicontazione economico-finanziaria.

Art. 11 - Riattivazione del Corso di Formazione

Seduta del
4 giugno 2020



1. Una volta istituito, e in assenza di modifiche, il Corso di Formazione può essere riattivato ogni anno accademico, con Decreto del Rettore, su richiesta del Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti interessati, previa proposta del Coordinatore.

2. La delibera di riattivazione del Corso da parte del Dipartimento di riferimento, corredata dalla rendicontazione dei risultati, deve essere presentata all'ufficio competente della Direzione I - Didattica e Servizi agli Studenti, dell'Amministrazione Generale.

3. Eventuali variazioni della quota di partecipazione devono essere deliberate dal Dipartimento e sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

4. Eventuali modifiche allo Statuto del Corso di Formazione devono essere deliberate dal Dipartimento e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

5. Se un Corso di Formazione non viene riattivato per due anni accademici consecutivi il Decreto di istituzione o di rinnovo perde efficacia.

Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso di Formazione sono costituite dai proventi delle iscrizioni e da eventuali contributi esterni, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.

2. Il contributo di iscrizione non è rimborsale a nessun titolo fatto salvo in caso di mancata attivazione del Corso.

Art. 13 - Procedure contabili

1. I proventi derivati dalle iscrizioni sono ripartiti nella quota dell'80% al Dipartimento di riferimento e nella quota del 20% al bilancio di Ateneo.

Art. 14 - Copertura assicurativa contro gli infortuni

1. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli iscritti ai Corsi di Formazione.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica ai Corsi di Formazione istituiti o riattivati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE